P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 approvato con Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 ASSE X “Investire nell'istruzione, nella formazione, e nell’apprendimento permanente”. AVVISO PUBBLICO N. 6/FSE/2019 PROGETTO PILOTA - Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore Attuazione degli interventi ex Accordo di Programma Quadro (APQ) dell'Area Interna dei Monti Dauni sottoscritto in data 18/06/2019 (DD del 8 ottobre 2019 n. 1217 – BURP n.116 del 10/10/2019). Approvazione Graduatoria AD n. 1341 del 23/10/2019.

Corso ITS “Tecnico Superiore nella valorizzazione della biodiversità e del contenuto salutistico dei prodotti agroalimentari” (Acronimo: BIODIVHEALTH)

Docente: Andrea RICCIATO

AREA: NORMATIVE

UF: Tracciabilità Etichettatura allergeni

Fonti normative generali

Reg CE 178/2002

Sicurezza (FOOD SAFETY)

Qualità alimentare

Trani 16 aprile 2020

(sessione mattutina)

Docente:

prof Andrea Ricciato

AREA :Normative

UF: tracciabilità e presentazione dei prodotti agroalimentari

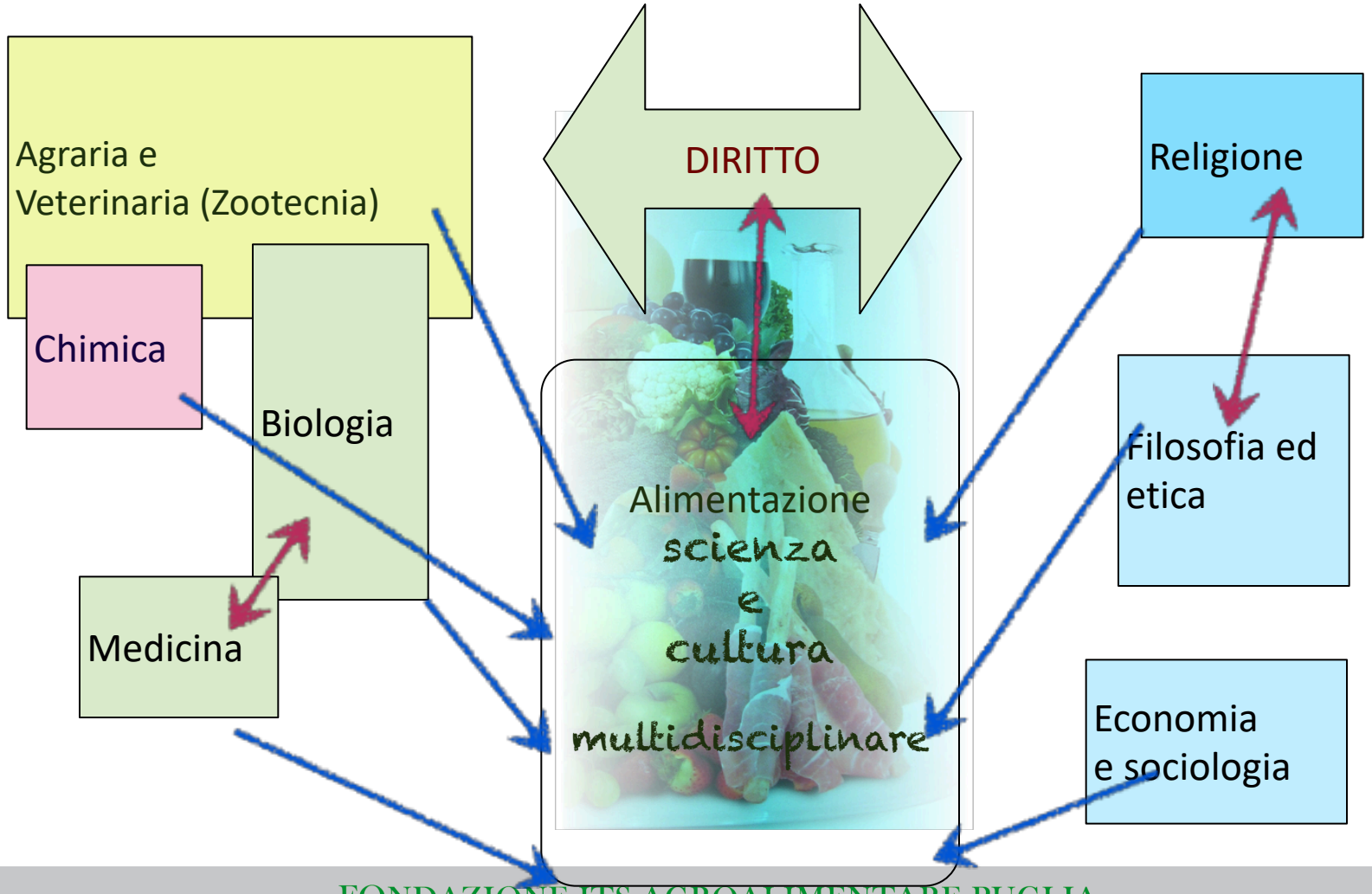
Agraria e
Veterinaria (Zootecnia)
Chimica
Biologia
Medicina
DIRITTO
Alimentazione
scienza
e
cultura
multidisciplinare
Religione
Filosofia ed
etica
Economia
e sociologia

IL DIRITTO AGROALIMENTARE, in estrema sintesi, prende origine dalla necessità di compendiare conoscenze scientifiche e tecnologiche, convinzioni religiose ed etiche, tradizioni storiche in una serie di norme cogenti che vincolino gli operatori a produrre, somministrare e distribuire alimenti nel rispetto sia dei diritti del cittadino/consumatore sia della leale concorrenza tra imprese

I principali profili tutelati per il cittadino consumatore sono: la salute (Food Safety); la coerenza con qualità dichiarata; la correttezza e la completezza dell'informazione;

Per le imprese: la lealtà commerciale; la concorrenza.

- Evoluzione del diritto agroalimentare
  - dalla "Food Security" alla "Food Safety": dalle politiche sugli approvvigionamenti (prima metà del XX secolo) e sul sostegno diretto ed indiretto al settore primario (CE: Trattato di Roma del 1950 sino alla fine del XX secolo) agli allarmi sulla sicurezza (Mucca pazza, primi anni 2000)
  - dalle legislazioni nazionali alle norme dell'Unione Europea
  - il coordinamento delle fonti normative di diversa origine e gerarchia
    - il Trattato dell'Unione Europea e la Costituzione nazionale (la c.d. "cessione di sovranità", la prevalenza del diritto comunitario);
    - la legislazione nazionale: applicativa (recepimento e concreta attuazione di norme comunitarie - SISTEMA SANZIONATORIO) e residuale (sopravvivenza di norme dispositive e sanzionatorie purchè non in contrasto con le norme comunitarie)
    - Gli accordi internazionali;

Legislazione Agroalimentare

Quadro normativo UE

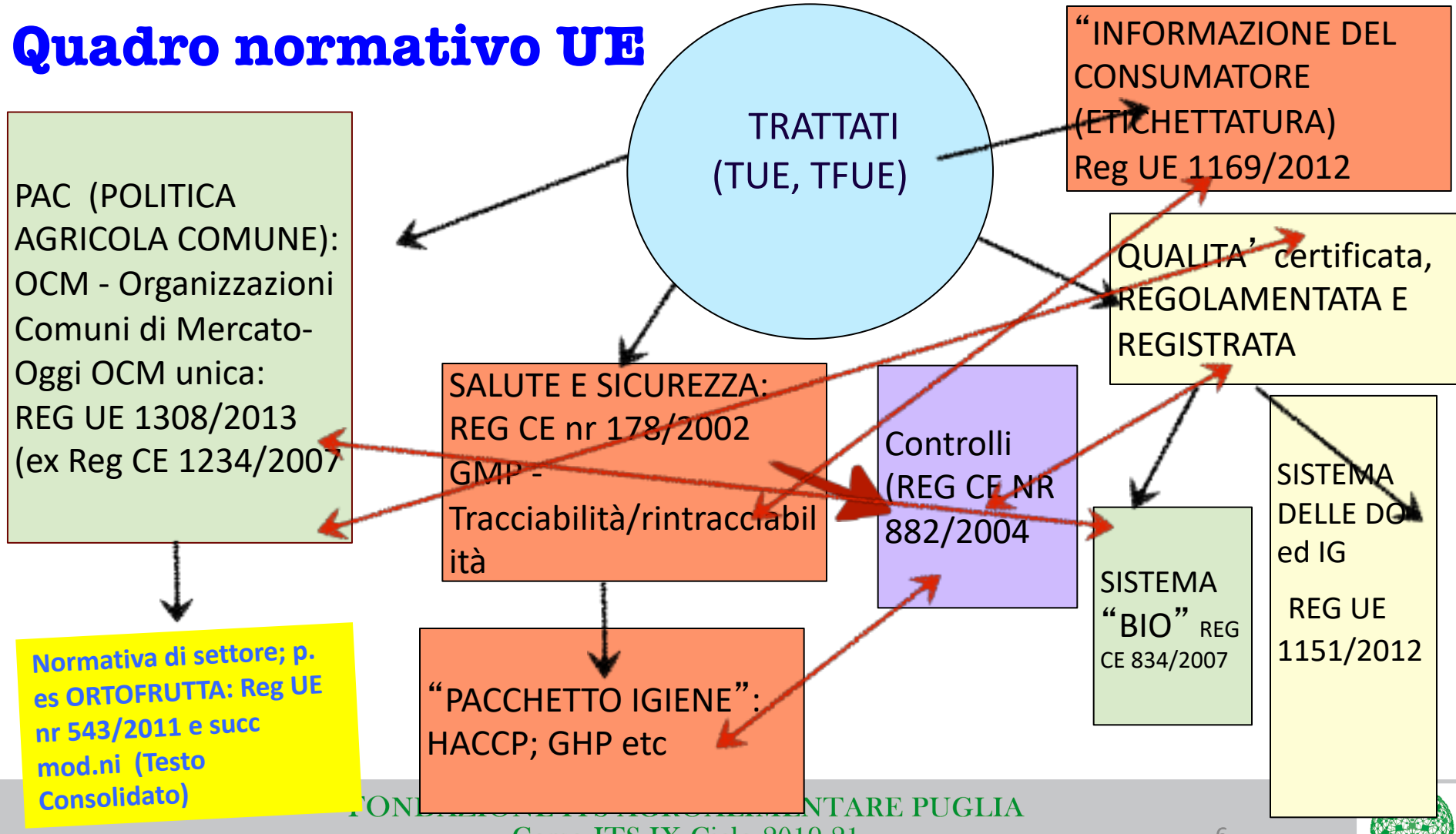

schematizzazione attuale:

Diritto comunitario: prevale su quasi tutte le norme DISPOSITIVE dei principali settori del comparto agroalimentare, pur incontrando qualche resistenza su temi di particolare importanza per alcuni stati membri (p.es etichettatura degli oli d'oliva; paste alimentari). E' particolarmente carente sull'aspetto SANZIONATORIO sostanzialmente demandato agli Stati Membri se non per alcuni aspetti

ACCORDI INTERNAZIONALI (Bilaterali o plurilaterali): agiscono sulla materia disciplinata dall'accordo.

DIRITTO NAZIONALE: residuale per le norme dispositive, mantiene la centralità per LE SANZIONI . Infatti il diritto comunitario, in generale, mantiene sistemi sanzionatori (penali ed amministrativi) distinti emanati da ciascuno Stato Membro.

- Istituzioni UE

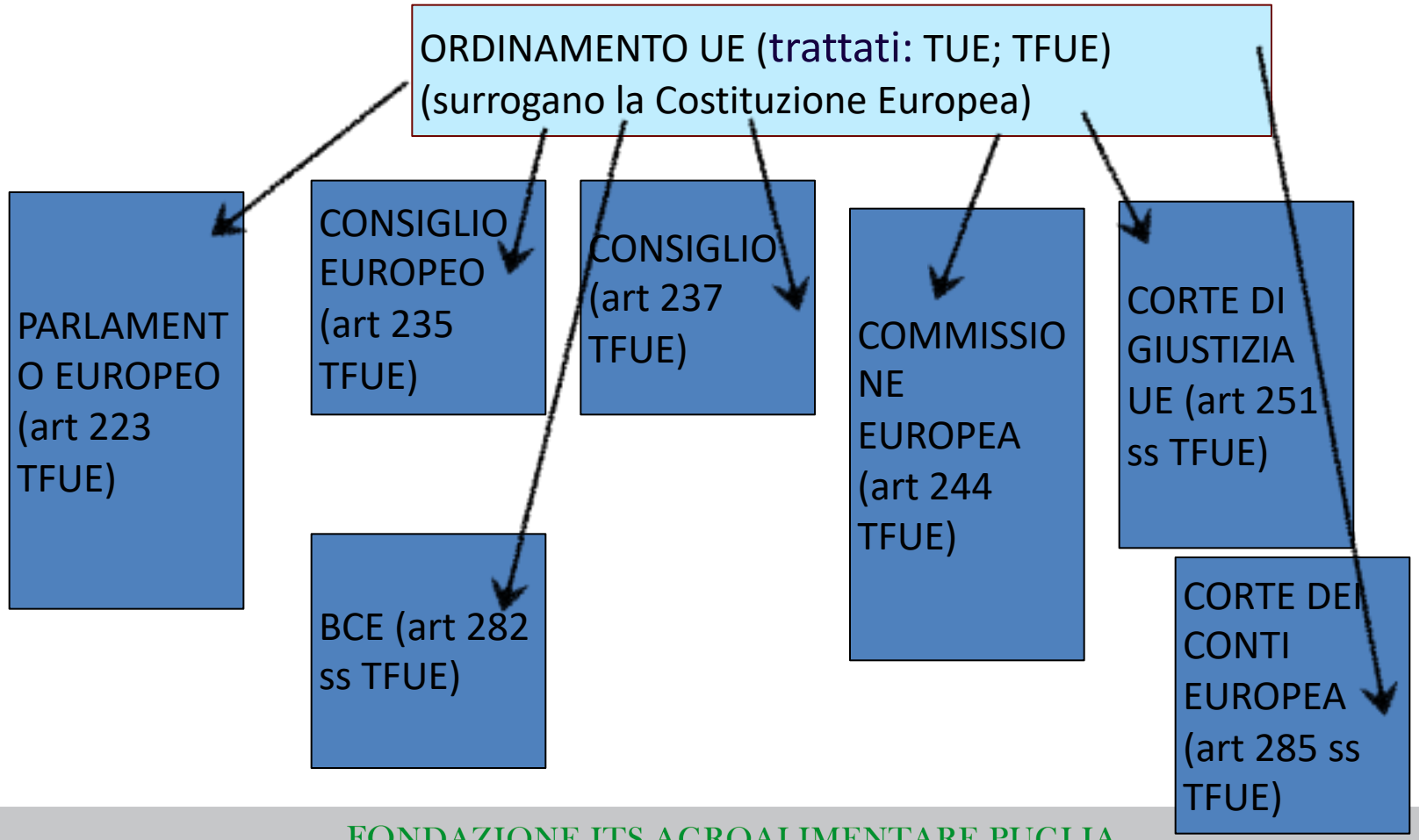

- Il DIRITTO UE si articola in FONTI PRIMARIE (TRATTATI ed altri atti ai quali la Corte di Giust. EU riconosce eguale rango: nell'insieme costituisco una sorta di Costituzione spuria) e FONTI SECONDARIE costituite da atti emanati dalle istituzioni UE: nell'insieme costituiscono la produzione normativa dell'UE, c.d. "diritto derivato")
- L'individuazione degli ambiti secondo i quali l'UE legifera avviene nel rispetto di alcuni principi, contenuti nei trattati, che comportano, in varia misura, la c.d. "cessione di sovranità" dagli Stati Membri all'Unione Europea:
  - principio di attribuzione (art 5 TUE), l'UE agisce esclusivamente nei limiti di competenze attribuite nei trattati dagli Stati Membri (competenze esclusive), i quali fissano gli obbiettivi. Le competenze non demandate restano agli Stati Membri;
  - principio di sussidiarietà (art 6 TUE), nei settori non di competenza esclusiva l'UE interviene solo se gli obiettivi non possono esser efficacemente raggiunti dagli Stati Membri ma esser meglio realizzati a livello di Unione;
  - principio di proporzionalità (art 5 par 4 TUE), il contenuto e la forma dell'azione dell'UE si limita al necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati dai trattati;

- L'alimentazione non viene esplicitamente citata nei Trattati (TUE e TFUE) ma, di fatto, la materia è attribuita all'UE poiché ricadono sotto la competenza dei Trattati stessi altre materie:
  - libera circolazione delle merci (artt 28-37 TFUE);
  - ravvicinamento delle legislazioni nazionali (artt 114-118 TFUE);
  - sanità pubblica (art 168 TFUE);
  - protezione dei consumatori (art 169 TFUE);
  - politica commerciale comune (art 206 TFUE) ---> l'UE ha competenza esclusiva a concludere accordi commerciali se l'oggetto dell'accordo riguarda competenze dell'Unione o materie sulle quali ha già legiferato;
  - politica agricola (art 43 TFUE)---> di fatto L'UE legiferando in materia di Politica Agricola Comune (PAC) ha disciplinato la materia alimentare. Vds. OCM (organizzazioni comuni di mercato); pur trattandosi di norme che hanno l'obbiettivo di regolare il funzionamento del MERCATI AGRICOLI vanno ben al di là di tale finalità configurandosi come norme cogenti sulle modalità di produzione (p.es. ex OCM vitivinicola)

- In definitiva se ne ricava che l'Unione possiede una competenza generale ad emanare norme sulla produzione e commercio di alimenti.
- Pertanto, il diritto agroalimentare è disciplinato in gran parte da leggi UE di diretta efficacia per l'aspetto normativo mentre resta di pressoché esclusiva competenza degli Stati Membri la parte sanzionatoria (sia penale sia amministrativa). Le sanzioni UE nel settore generalmente si limitano a tutelare il proprio bilancio con la mancata erogazione di aiuti o "recupero" degli stessi in presenza di violazioni. Tale orientamento oltrechè essere consolidato in dottrina si conferma anche in giurisprudenza sin dalla sentenza Gend en Loos (1963).

- NORME EUROPEE DI DIRITTO DERIVATO:
  - REGOLAMENTO;
  - DIRETTIVA;
  - DECISIONE;
  - ACCORDI INTERNAZIONALI.

EFFICACIA DIRETTA DEL DIRITTO DELL'UE

- **IL PRINCIPIO DELL'EFFICACIA DIRETTA riguarda pertanto gli atti di diritto derivato, ossia quelli adottati dalle istituzioni sulla base dei trattati istitutivi.**
- Tuttavia, la portata dell'efficacia diretta varia a seconda del tipo di atto:
- **il regolamento:** i regolamenti hanno sempre un'efficacia diretta. L'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'UE precisa infatti che i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri. La Corte di giustizia precisa nella sentenza Politi del 14 dicembre 1971 che si tratta di un'efficacia diretta piena;
- **la direttiva:** la direttiva è un atto rivolto agli Stati membri che deve essere recepito dai medesimi nei rispettivi diritti nazionali. Ciononostante, in alcuni casi, la Corte di giustizia riconosce alla direttiva un'efficacia diretta al fine di tutelare i diritti dei singoli. La Corte ha quindi stabilito nella propria giurisprudenza che una direttiva ha efficacia diretta quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise (sentenza del 4 dicembre 1974, Van Duyn). Tuttavia, l'efficacia diretta può avere carattere verticale ed essere applicabile soltanto se gli Stati membri non hanno recepito la direttiva entro i termini previsti (sentenza del 5 aprile 1979, Ratti);
- **la decisione:** le decisioni possono avere efficacia diretta quando designano uno Stato membro come destinatario. La Corte di giustizia riconosce quindi un'efficacia diretta solo verticale (sentenza del 10 novembre 1972, Hansa Fleisch);
- **gli accordi internazionali:** nella sentenza Demirel del 30 settembre 1987 la Corte di giustizia ha riconosciuto un'efficacia diretta a taluni accordi in base agli stessi criteri stabiliti dalla sentenza Van Gend en Loos;
- i pareri e le raccomandazioni: i pareri e le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti e sono quindi privi di efficacia diretta.

- ***Il regolamento***

Il regolamento è un atto normativo definito dall'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Esso **ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri**.

Il regolamento fa parte del diritto derivato unilaterale, ossia è ascrivibile esclusivamente alla volontà dell'autorità dell'Unione Europea.

REGOLAMENTO

- **Il regolamento ha portata generale**

Il regolamento non si rivolge a destinatari identificabili bensì a categorie astratte di persone e in questo si differenzia dalla decisione definita all'articolo 288 del TFUE.

La Corte di giustizia precisa che il regolamento concerne categorie generali di persone, ma può essere limitato a cerchie di categorie di persone. Si è in presenza di un regolamento anche se, al momento della pubblicazione dell'atto, è possibile determinare il numero o persino l'identità dei soggetti in questione.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e non può pertanto essere applicato in modo incompleto, selettivo o parziale. Si tratta di un atto giuridico vincolante per:

- le istituzioni;
- gli Stati membri;
- i singoli individui.

- # DIRETTIVA

- La direttiva fa parte degli strumenti giuridici di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le politiche europee. Si tratta di uno strumento impiegato principalmente nel quadro delle operazioni di armonizzazione delle legislazioni nazionali.
  La direttiva è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo: **essa introduce un obbligo in termini di risultato finale, ma lascia agli Stati un ampio margine di manovra quanto ai mezzi da utilizzare per ottenerlo.**

La direttiva fa parte del diritto derivato dell'Unione europea (UE). Essa è pertanto adottata dalle istituzioni europee sulla base dei trattati istitutivi, **Una volta adottata a livello europeo, la direttiva deve poi essere recepita dagli Stati membri nel loro diritto interno.**

- ***La decisione europea***

La decisione è uno strumento giuridico di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le politiche europee. La decisione è un atto obbligatorio che può essere di portata generale o indirizzata a un destinatario preciso.

La decisione è un atto giuridico che fa parte del diritto derivato dell'Unione europea (UE). Essa è quindi adottata dalle istituzioni europee sulla base dei trattati istitutivi. A seconda del caso, la decisione può essere rivolta a uno o più destinatari; essa può anche non avere alcun destinatario.

- ***Gli accordi internazionali***

Gli accordi internazionali costituiscono una categoria di atti giuridici nell'Unione europea (UE). Essi sono conclusi dall'UE che agisce da sola o con gli Stati membri secondo le disposizioni previste dai trattati istitutivi.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione europea (UE) ha acquisito personalità giuridica. Essa è quindi un **soggetto di diritto internazionale** in grado di negoziare e di concludere accordi internazionali a nome proprio.

Gli accordi internazionali hanno effetti giuridici nel diritto interno dell'UE e degli Stati membri. Inoltre, i trattati istitutivi dell'UE definiscono le modalità secondo le quali l'UE può concludere gli accordi internazionali.

- **I rapporti tra diritto comunitario e diritto interno**

Il diritto dell'Unione europea prevale sul diritto interno dei suoi Stati membri. La preminenza del diritto dell'Unione è sancita dall'articolo 10 della Convenzione Europea:

«La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri»

(Convenzione di Bruxelles, art. 10 - Diritto dell'Unione Europea, comma 1)

In presenza di una legge nazionale che contrasti con una norma comunitaria, il giudice ordinario deve disapplicare la legge nazionale *nel caso specifico* e applicare il diritto dell'Unione, senza porre quesiti di incostituzionalità o attendere che il legislatore nazionale risolva il conflitto di giurisprudenza adeguandolo al diritto dell'Unione.

Gli atti comunitari prevalgono su quelli degli Stati membri, sia per quelli preesistenti all'approvazione della norma comunitaria che per quelli emanati successivamente. Si tratta quindi di una priorità ontologica, non temporale.

Da notare, conformemente alla prevalenza del diritto UE sul diritto interno, che l'art. 11 della Costituzione italiana ammette che la Repubblica possa accettare LIMITAZIONI ALLA SOVRANITÀ per l'adesione a organismi sovranazionali.

- la gerarchia delle fonti in materia agroalimentare

Legislazione Agroalimentare
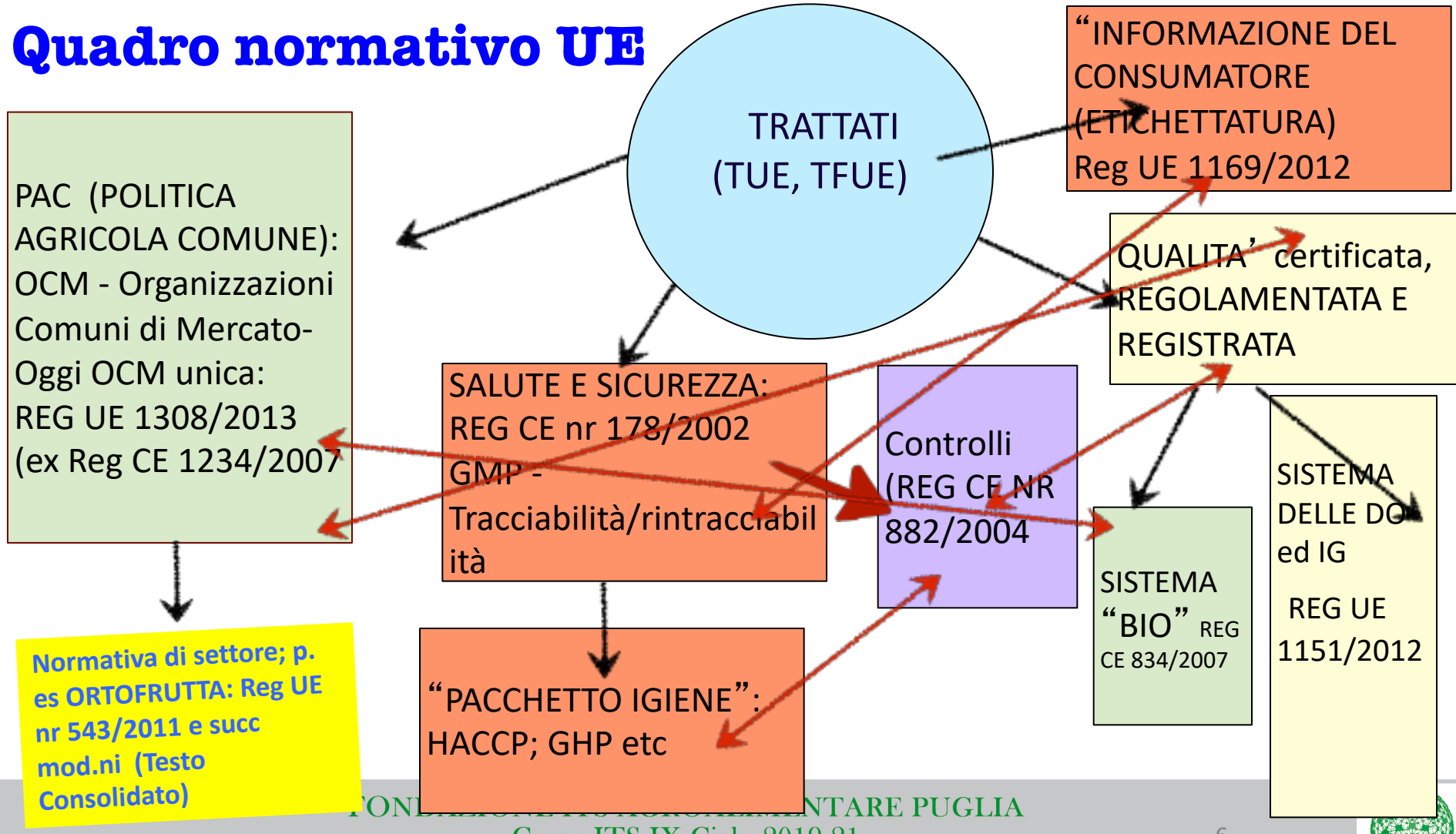
Quadro normativo UE